



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 31/12/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	MANSTR_2018-17 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- DITTA D. SRL . CIG: Z5424C4330
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI

Richiamati:

il decreto n. 9927 del 23 dicembre 2016, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale dell'Area dei servizi tecnici;

l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e smi, il Codice dei contratti pubblici con particolare riferimento all'articolo 80;

Premesso che:

con determinazione n. 81 del 18 settembre 2018, il sottoscritto responsabile dell'Area dei servizi tecnici ha aggiudicato l'appalto del servizio di spazzamento stradale, del valore di euro 5.920 (IVA esclusa) ALLA DITTA Dotti srl di Orzivecchi (BS);

l'aggiudicazione è intervenuta in seguito a procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. A) del Codice dei contratti pubblici (come da determinazione n. 79/2018);

successivamente, è stato stipulato il relativo contratto, "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere" (art. 32 comma 14 del Codice dei contratti);

Premesso che:

in sede di verifica del possesso dei requisiti di "ordine generale" da parte dell'appaltatore l'Agenzia delle Entrate ha certificato l'esistenza del "motivo di esclusione" di cui al comma 4 del citato art. 80;

in sintesi, il 15 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato tre violazioni definitivamente accertate per imposte non pagate all'erario;

l'ammontare supera i 200.000 euro;

il 27 ottobre 2018 (ns. prot. 8768), il sottoscritto ha comunicato all'appaltatore l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di gara, con conseguente risoluzione del contratto;

l'appaltatore è stato invitato a presentare le proprie, eventuali, controdeduzioni entro otto giorni;

il 31 ottobre 2018 (ns. prot. 8846), la ditta appaltatrice ha formalmente comunicato che l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate era stata oggetto di "domanda di rateizzazione";

ma, al 31 ottobre, la ditta dichiarava di essere ancora "in attesa del relativo piano di rateizzazione";

Premesso che:

il comma 4 dell'art. 80, prevede che l'operatore sia escluso dalla procedura d'appalto qualora abbia "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali";

costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 5.000 euro (DPR 602/1973, art. 48-bis);

l'esclusione di cui al comma 4 non si applica quando l'operatore economico abbia "ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande";

infine, il comma 6 del medesimo articolo 80, precisa che: "Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si [trovi], a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5";

al 31 ottobre 2018, la ditta appaltatrice ha ammesso la sussistenza del debito nei confronti dell'erario e di essere ancora in attesa di un "piano di rateizzazione";

pertanto, l'appaltatore deve essere escluso dalla procedura ed il contratto risolto;

Premesso che:

il comma 5 del medesimo art. 80 del Codice dei contratti, inoltre, sanziona con l'esclusione l'operatore che "presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere";

la ditta appaltatrice, all'atto della presentazione dell'offerta, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti, di ordine generale e di ordine speciale, previsti dal Codice dei contratti;

la ditta aggiudicataria, in realtà, alla data della partecipazione alla procedura negoziata era priva del requisito di cui al comma 4 dell'art. 80;

pertanto, la ditta ha reso una dichiarazione non veritiera;

a tal proposito, è opportuno rammentare che l'art. 75 del DPR 445/2000, stabilisce che qualora emerga la non veridicità del contenuto di una autocertificazione, "il dichiarante [decada] dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";

l'appaltatore, quindi, avendo reso in sede di gara una "dichiarazione non veritiera", deve essere escluso dalla procedura, sia per effetto del comma 5 dell'art. 80 del Codice dei contratti, sia per quanto stabilito dall'art. 75 del DPR 445/2000;

tutto ciò richiamato e premesso,

DETERMINA

- 1 di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2 di approvare l'esclusione dalla procedura di gara della ditta aggiudicataria di cui alla determinazione n. 81/2018;
- 3 conseguentemente, di approvare la risoluzione del relativo contratto riconoscendo all'appaltatore il pagamento delle prestazioni effettuate sino al 15 ottobre 2018 (data della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate), pari ad euro 600 oltre iva 10% per un totale complessivo di euro 660,00;
- 4 di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 5 di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

- 6 Di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

OGGETTO : MANSTR_2018-17 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- DITTA D. SRL . CIG: Z5424C4330

Trasmessa all'Area finanziaria il 31/12/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
28492	09031.03.1210

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 31/12/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 09/01/2019

Collaboratore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale